

## DL N. 71 DEL 2024 SCUOLA E SPORT: ACCOZZAGLIA DI NORME CHE CREANO INGIUSTIZIE

**La Camera ha approvato** con 174 voti a favore, 123 contrari e 5 astenuti, il **decreto n. 71 del 2024**, recante “disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.

All’interno sono, dunque, presenti misure **sullo sport, sull’università, sugli insegnanti di sostegno**, sugli specializzati all’estero, sull’integrazione scolastica.

**Ennesimo decreto ombibus**, con misure parziali, emergenziali, le quali più che risolvere problemi creano nuove ingiustizie.

**Il Pd ha votato contro.**

Il provvedimento si divide **in quattro capi** e contiene misure:

- in materia di sport, lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale (Capo I);
- per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (Capo II);
- per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024-25 (Capo III);
- in materia di università e ricerca (Capo IV).

Una macedonia di norme senza alcuna coerenza interna, senza visione e soprattutto incapace di affrontare i problemi esistenti.

**Sullo sport**, come ha evidenziato [Mauro Berruto in dichiarazione di voto](#), la maggioranza ha votato una norma “per **permettere a qualche presidente federale di rimanere un altro po' sulla poltrona** che occupa da quando il conio stampava ancora la lira, che riesce a essere **contemporaneamente ad personam e contra personam**, perché ha un sottotesto con il cognome di chi potrà usarlo e di chi no. (...) Con la mano destra garantite ai presidenti federali più amici e più forti di poter prolungare il proprio mandato all’infinito, ma con la mano sinistra garantite, o almeno ci provate, alle società di calcio di Serie A di essere totalmente autonome da un’altra federazione, che però non vi piace. Autonome e impunte grazie a **una commissione di nomina politica che dovrà giudicare i bilanci delle società di calcio**. Una commissione scelta da politici che giudicherà, fra gli altri, i bilanci di società di calcio i cui proprietari sono politici e sono seduti fra i banchi della maggioranza. **Che cosa mai potrà andare storto?**”.

Sempre sullo sport, c’è stata poi **la clamorosa retromarcia sull’emendamento Mulè sull’autonomia della Lega calcio**, che in estrema sintesi puntava a creare una Serie A più forte e una FederCalcio più debole. Retromarcia arrivata anche dopo l’aut aut di Uefa e Fifa

che avrebbe portato l'esclusione delle squadre italiane dalle competizioni europee e della candidatura dell'Italia a ospitare l'Europeo del 2032.

**Sul sostegno alla disabilità**, creare un percorso parallelo e temporaneo di formazione dei docenti di sostegno, realizzato da Indire, è nei fatti una **sanatoria che rischia di creare disparità di trattamento tra docenti**. Si trasmette il messaggio sbagliato per cui una formazione seria, qualificata del docente di sostegno, organizzata dagli Atenei, ha un valore secondario. **Le criticità** croniche e strutturali **determinate dalla carenza di docenti di sostegno richiederebbero un intervento serio**, a cominciare dal tema degli organici. L'ultimo piano pluriennale di immissione in ruolo di circa 25 mila docenti di sostegno è stato fatto nel 2020 per merito di un altro governo. Con questo decreto si creano procedure parziali e imperfette. Addirittura si **inserisce la possibilità di creare percorsi di conferma del docente di sostegno a tempo determinato nel caso di richiesta da parte della famiglia**. In tal modo, viene conferito a soggetti esterni alla scuola, a prescindere dalla loro competenza e **senza alcuna garanzia di obiettività**, il potere di esprimere una valutazione con conseguenze dirette sul lavoro di chi insegna, ignorando, peraltro, che l'insegnante di sostegno non agisce isolatamente, ma in un rapporto di interazione con l'intero team docente.

[Nel dichiarare il voto contrario del Pd alla fiducia, Irene Manzi](#) ha detto che questo “è un **provvedimento pieno di ingiustizie**, soprattutto perché crea categorie diverse di docenti di sostegno, crea un sistema parallelo di formazione sul sostegno, gestito da Indire; **un sistema parallelo che rappresenta un sonoro schiaffo** e un atto di sfiducia nei confronti delle università”.

**Sull'Istituto nazionale per la documentazione**, l'innovazione e la ricerca educativa in Italia (Indire), **il governo ha usato questo decreto per attaccarne l'indipendenza e l'autonomia**. Indire è da quasi 100 anni il punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia, e la maggioranza di destra, dopo il commissariamento di Inps e Inail, **sferra un attacco anche a Indire**, che ha la delicatissima responsabilità di sostenere il miglioramento della scuola italiana. Da un lato, infatti, gli vengono assegnati nuovi compiti; dall'altro viene **commissariato**, solo per avere la possibilità di **defenestrare l'attuale vertice**.

**Sull'università**, il governo ha definito **un'ulteriore proroga al 31 dicembre del 2024 degli assegni di ricerca per il sistema universitario** e per gli enti di ricerca. L'assegno ha rappresentato in questi anni la forma di contratto precario più usata. Si tratta di un istituto senza alcuna tutela e senza diritti per le ricercatrici e ricercatori. La legge di riforma del pre-ruolo ha cercato, attraverso l'introduzione del cosiddetto contratto di ricerca, di eliminare questa forma di sfruttamento che ritorna di proroga in proroga. Nella relazione illustrativa, viene giustificata questa ennesima proroga con la necessità e la volontà di riformare di nuovo il pre-ruolo, **prima ancora però di aver applicato la legge n. 79 del 2022**. Si tratta di una scelta sbagliata, che colpisce le giovani generazioni di ricercatrici e ricercatori, che così sono **condannati a un precariato a vita, privo di regole e diritti**. Ci sono 15.000 precari universitari che aspettano il riordino del pre-ruolo, ma l'aumento delle forme contrattuali potrebbe persino allungare il numero già esorbitante di anni che passano tra la fine del dottorato e l'immissione in ruolo. Senza nuovi stanziamenti, non si capisce come i bilanci già traballanti delle università possano sostenere stipendi più onerosi.

[Toni Ricciardi, durante la discussione generale](#) ha detto che “quello che non si riesce a capire è la ragione per la quale, **invece, di andare a trovare le dotazioni economiche per**

**fare entrare in pianta stabile nel mondo della ricerca** e dell'università coloro che hanno ottenuto l'abilitazione a professore di seconda fascia o di prima fascia, **si immagina nuovamente di prorogare**, di proroga in proroga, un livello di precarietà”.

Altra grave lacuna: **non c'è nulla di significativo per l'inclusione degli studenti con background migratorio**. Non solo, ma **la previsione normativa dell'articolo 11** del presente decreto che consente l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione o che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe **rischia di rimanere inapplicabile**. Infatti, gli alunni con cittadinanza non italiana sono circa il 10 per cento della popolazione studentesca, e di questo 10 per cento il 66 per cento è nato in Italia. Risulta molto improbabile, quindi, che si possa andare a costituire una classe con più del 20 per cento di alunni neoarrivati non italofoni.

Inoltre, pur essendo stato accolto **un emendamento del Pd**, promosso da ANCI, che **ampliava le categorie di studenti** che possono ricorrere al supporto del docente di italiano per stranieri, **la misura è ancora fortemente incompleta**, perché manca un sistema di certificazione linguistica uniforme a livello nazionale, perché quell'organico di potenziamento con docenti di lingua italiana per stranieri dovrebbe essere non una misura provvisoria, ma un caposaldo per ogni politica di inclusione.

**Il Pd condivide la necessità di intervenire** sul tema degli insegnanti di sostegno e sull'integrazione degli studenti, **ma non condivide le scelte fatte dal governo**.

Per queste ragioni aveva presentato **un pacchetto articolato di emendamenti**, con l'obiettivo di rafforzare il merito sulle **tre questioni chiave** su cui si articola questo provvedimento:

1. il percorso di formazione dei **docenti di sostegno**;
2. la **continuità didattica** per gli alunni disabili;
3. l'integrazione degli studenti con **background migratorio**.

**Sul sostegno, il Pd chiedeva** di superare il percorso parallelo temporaneo, puntando, invece, sul potenziamento del TFA. In particolare, ha proposto strumenti per incrementare l'offerta formativa dei percorsi esistenti senza abbassarne gli standard formativi.

**Per la continuità didattica**, chiedeva interventi per contrastare la precarietà endemica, che non garantisce l'organico di diritto. Per rendere la continuità didattica davvero esigibile, infatti, è necessaria la progressiva stabilizzazione dei posti in deroga e l'implementazione dell'offerta formativa dei percorsi di specializzazione, favorendone l'accesso e adeguandola al fabbisogno regionale. Non servono misure spot demagogiche e populiste, che generano, invece, confusione piuttosto che risolvere i problemi.

Infine, **per l'accoglienza degli stranieri il Pd aveva proposto** di rivedere il limite del 20 per cento per assegnare un docente L-2, assicurando interventi stabili in orario curricolare.

[Durante la discussione generale, Sara Ferrari](#) ha sostenuto che “appare evidente che questo **provvedimento, non all'altezza delle sfide** di prospettiva, non sia risolutivo rispetto alle problematiche che si intendono affrontare e **non sia adatto a rispondere adeguatamente alla complessità dei bisogni educativi** delle alunne e degli alunni con disabilità. Anche sull'integrazione degli studenti stranieri non si tiene conto delle molte e

*buone esperienze didattiche che in tante scuole del nostro Paese si sperimentano, senza distinguere tra studenti con background migratorio nati in Italia e stranieri neoarrivati che richiederebbero misure e interventi differenziati”.*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” [AC 1902](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alla VII Commissione Cultura.*

*Si segnalano anche gli [interventi sugli ordini del giorno](#) in Assemblea.*

## SINTESI ARTICOLATO

### CAPO I - MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE

#### Il funzionamento degli organismi sportivi (art. 1)

L’articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in **materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, **modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo** e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati.

**Modifiche identiche** sono introdotte, al comma 2, **in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell’ambito del Comitato italiano paralimpico.**

Il comma 1-*bis* prevede che negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, **le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni** di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

Il comma 1-*ter*, anch’esso introdotto in sede referente, contiene disposizioni finalizzate a **consentire alle sole società di calcio in regola dal punto di vista fiscale l’accesso alle camere di compensazione** sulla base delle quali sono organizzati, dalle leghe di riferimento, i rapporti economici tra le società stesse. La relativa disciplina attuativa è demandata ad un successivo decreto ministeriale.

#### Commissione per la verifica dell’equilibrio economico delle società sportive (art. 2)

L’articolo 2, alla lettera a), introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad **istituire una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.**

La Commissione opererà, prima e durante le competizioni sportive, quale **organismo di controllo e vigilanza** sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di **verificare il rispetto dei principi di corretta gestione**, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo 13-bis, disciplina quindi **composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione**.

La lettera b), anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, **differisce dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine** a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professionistiche, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.

### Misure urgenti in materia di lavoro sportivo (art. 3)

Il **comma 1** e la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 **modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo** da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le novelle, per i casi in cui l'importo dei corrispettivi non superi i 5.000 euro annui, consentono tali prestazioni **sulla base della sola comunicazione preventiva**, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (autorizzazione prevista, per i pubblici dipendenti, nella disciplina precedente le novelle, per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo) e introducono una **norma speciale**, valida per l'ambito del lavoro sportivo, **sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione** di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi (comunicazioni previste in via generale per i corrispettivi relativi ad incarichi subordinati ad autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza).

Il **comma 2** **abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo** dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l'abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale.

La **lettera b) del successivo comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi** per le prestazioni sportive dei volontari; la novella consente, previa l'adozione di una relativa regolamentazione da parte del soggetto competente per il relativo ambito sportivo, **il riconoscimento di rimborsi forfettari**, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso (che contemplavano anche una forma forfettaria, sulla base di un'autocertificazione, ma con importo non superiore a 150 euro mensili); la novella introduce anche un obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in oggetto.

### Organizzazione nazionale antidoping in Italia (art. 4)

L'articolo 4 al comma 1, prevede che **la NADO Italia**, organizzazione nazionale antidoping in Italia, sia **dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente**. Prevede, inoltre, che la Nado Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle **risorse umane della società Sport e Salute Spa**, alla quale versa il solo rimborso del relativo costo.

**Il comma 2 interviene in materia di livello di finanziamento** del movimento sportivo nazionale, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, **pari a 7,7 milioni di euro annui, sia espressamente assegnata alla NADO Italia**, a decorrere dal 2026.

I commi 3 e 4 recano disposizioni di natura finanziaria, stanziando 4 milioni di euro a valere sul 2024 e 7,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 per le finalità di cui al presente articolo.

### **Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (art. 5)**

L'articolo 5, **al comma 1**, interviene sulla normativa in materia di **accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio**, prevedendo in particolare che, in relazione agli incarichi di revisione dei bilanci delle società calcistiche, il limite di durata di tre esercizi e la previsione che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applichi alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.

**Il comma 2** attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture **Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario** per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

### **Percorsi di specializzazione (art. 6)**

L'articolo 6 prevede, **in via straordinaria e transitoria**, norme per il **potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno** didattico agli alunni con disabilità.

Nello specifico, **il comma 1**, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, **sino al 31 dicembre 2025**, in aggiunta all'offerta formativa delle università, **una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE**, e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Al fine dell'attivazione di tali percorsi, il comma 3 **prevede che il Ministro** dell'istruzione e del merito **definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato**, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, **il fabbisogno di docenti specializzati** per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.

Il comma 5 reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

## Percorso formativo sul sostegno all'estero in attesa di riconoscimento (art. 7)

L'articolo 7 prevede, al comma 1, la **possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE o dalle università**, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, per coloro che:

- A. alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno superato, **presso una università estera** legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, **un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità**;
- B. **hanno pendente il procedimento di riconoscimento** di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento.

L'iscrizione è subordinata alla contestuale rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

**Il comma 2** dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si **conseguono un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno** didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

**Il comma 2-bis** dispone che la **rinuncia all'istanza di riconoscimento** di cui al comma 1 dell'articolo in commento **non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento**, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1.

**Il comma 3 prevede**, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, **sono definiti i criteri di ammissibilità** dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui all'articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi.

**Il comma 4** prevede una clausola di **invarianza finanziaria** degli oneri.

## Riordino di INDIRE (art. 7-bis)

L'articolo **7-bis** prevede il **riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)**.

In particolare, **il comma 1, ridefinisce le funzioni svolte da INDIRE.**

**I commi 2 e 3** dispongono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, **sia nominato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione** e con il compito, definito **dal comma 4, di adottare**, entro novanta giorni dal suo insediamento, il **nuovo statuto dell'INDIRE.**

I **commi 5 e 6** sono finalizzate a **coordinare le nuove disposizioni** introdotte ai commi precedenti con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell'INDIRE in materia di sistema nazionale di valutazione e di gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+).

Il **comma 7** reca una clausola di **invarianza finanziaria**.

### **Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno (art. 8)**

L'articolo 8 detta, al comma 1, **misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno**, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa.

In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, **al docente** in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità **può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato**, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.

A tal fine, **il comma 2** stabilisce che le modalità di attuazione delle misure di cui all'articolo in esame sono **definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee**. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al periodo precedente, per l'anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure di cui all'articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

### **Titoli per l'accesso ai posti di educatore per l'infanzia (art. 8-bis)**

L'**articolo 8-bis** interviene in materia di **accesso ai posti di educatore** di servizi educativi per l'infanzia, disponendo, **con norma transitoria**, che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, **la laurea in scienze dell'educazione e della formazione**, classe L-19 (senza indirizzo specifico), e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo), classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019.

Al contempo, prevede che **continuano ad avere validità** per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia **i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima** della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

### **Tutela dei diritti delle persone con disabilità e formazione dei docenti di sostegno (art. 9)**

L'articolo 9, al comma 1, indica **quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione** della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità.

**Il comma 2** prevede che **la Presidenza del Consiglio dei ministri** (Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità) **realizzi le attività di cui sopra**, avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, avvalendosi di Formez PA e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative.

**Il comma 2- bis** prevede il **limite di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2024**, per le predette attività che non prevedono l'avvalimento di esperti.

**Il comma 3** prevede che **gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti, cessino il 31 dicembre 2024** (potendo essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025) e che possano essere attribuiti incarichi di esperto anche a titolo gratuito (nell'ambito del numero massimo di 30 esperti di cui sopra).

Ai sensi del **comma 4** si prevede che **gli incarichi** (non a titolo gratuito) sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati e, comunque, **nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024** al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione.

**Il comma 5**, poi, dispone che, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, **il Dipartimento** per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, **si occupi di erogare concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie**.

**Il comma 5-bis** prevede che all'attuazione delle disposizioni del precedente comma 5, si provveda **nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024**.

Secondo **il comma 6**, per la partecipazione **alle attività formative non sono previsti alcun compenso**, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di 1 milione di euro nel 2024.

**Il comma 7**, poi prevede che, per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, sia autorizzata **la spesa di euro 5,54 milioni per l'anno 2024**, disponendo la relativa copertura finanziaria.

**Il comma 7-bis** prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuati **i criteri per l'accertamento della disabilità** connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.

**Il comma 7-ter differisce (dal 30 novembre 2024) al 30 novembre 2025 il termine per adottare il regolamento** che provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile.

**Il comma 7-quater** reca alcune **modifiche** all'articolo 31, comma 2 (in materia di **Fondo per l'implementazione dei progetti di vita**) e all'articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di **sperimentazione della valutazione**) del decreto legislativo n. 62 del 2024, che reca disposizioni concernenti la disabilità.

## Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e sul trasporto scolastico per gli studenti con disabilità (art. 9-bis)

L'**articolo 9-bis**, al comma 1, **incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, previsto dall'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024).

**Il comma 2 introduce alcune modifiche** all'art. 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (**Legge di bilancio per il 2024**). In particolare, all'art. 1, comma 213, aggiunge la lettera *a-bis*), la quale introduce, tra le finalità da finanziare con il Fondo istituito dal comma 210, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. All'art. 1, comma 214, si precisa altresì che l'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al comma 213, lettera *a-bis*), è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

**Il comma 3 stabilisce**, infine, che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

- a) mediante **riduzione del Fondo volto a garantire la formazione** integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 6218, per coprire l'incremento di 14,46 milioni di euro previsto nell'anno 2024;
- b) mediante corrispondente **riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità**, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 23419 (Legge di bilancio per il 2022), per gli incrementi di 213.462.224 euro nell'anno 2025, di 158.427.884 euro nell'anno 2026 e 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027.

## CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

### Reclutamento del personale docente e amministrativo per l'anno scolastico (art. 10)

L'**articolo 10**, comma 1, **stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti** di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al **concorso indetto nel 2016**, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.

Tali soggetti devono – alla data di entrata in vigore del decreto in esame – aver **superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni**, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.

**Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto** di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

**In base al comma 2**, i predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'a.s. 2024/2025 (secondo l'inciso aggiunto con l'emendamento 10.14), un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

**Il comma 3 dispone la definitiva conferma in ruolo**, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive.

**Con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater** si autorizza l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decorrenza dal 1° settembre 2024.

**Il comma 3-quinquies** demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.

### **Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri (art. 11)**

L'articolo 11, al comma 1, consente, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, **l'assegnazione**, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, **di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri**, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), **pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe**.

**Nella programmazione dei posti da assegnare** alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito **tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso** «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione.

**In base al comma 2**, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono **stipulare accordi**

**con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)**, anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il comma 3 stabilisce** che, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di **potenziamento didattico** in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

**Il comma 4 integra il contenuto obbligatorio del decreto annuale del Ministro dell'istruzione**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è tra l'altro rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Tale decreto deve quindi ora **definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri**, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

### **Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici (art. 12)**

L'articolo 12, al comma 1, **introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici** esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025.

Rispetto alla previgente disciplina riguardante l'a.s. 2023/2024 conferma la previsione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, ma fa espressamente salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023.

**Nelle regioni** in cui le procedure di detto concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale a.s. può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo.

I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025 ai sensi del periodo precedente sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Per la procedura di mobilità sopra descritta non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

**Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027**, se detti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da

parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione, le immissioni in ruolo di soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma i quali sono stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni legislativamente previste.

**Il comma 1-bis** dispone che, esclusivamente per l'a.s. 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede **attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017 in deroga** alle percentuali di posti assegnabili in base alla normativa vigente

### **Valutazione dei dirigenti scolastici (art. 13)**

**L'articolo 13 modifica** – a decorrere dall'a.s. 2024/2025 – **la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici**, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall'altro, che la valutazione abbia ora luogo sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.

### **Selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola (art. 14)**

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di **selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola**.

Il comma 01 stabilisce che **le graduatorie del personale selezionato da destinare all'estero sono formate ogni nove anni** (anziché i sei anni del testo vigente) e sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Il comma 1** prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia.

**Il comma 2 estende – in via transitoria –** tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

### **Ulteriori misure per l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025 in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito industriale e altri (art. 14-bis)**

**L'articolo 14-bis modifica, al comma 1, la disciplina semplificata di accesso alla prova orale nei concorsi** per il personale docente della scuola.

**Il comma 2** stabilisce che la predetta modifica si applichi ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**Il comma 3 modifica le procedure assunzionali del personale docente**, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, prevedendo, in particolare, che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2024.

**Il comma 4** prevede la cessazione, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, di talune disposizioni relative alle immissioni in ruolo di personale docente ed educativo sui posti comuni e di sostegno.

**Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2024** (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) **i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato** per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato.

**Il comma 6 incrementa di 279.000 euro, per l'anno 2024, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario** del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito.

**Il comma 7**, infine, prevede che le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2024, siano determinati, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.

### **Misure urgenti in materia di welfare studentesco (art. 14-ter)**

L'articolo 14-ter, che detta **misure urgenti in materia di welfare studentesco**, stabilisce, al comma 1, che i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata.

**Il comma 2 incrementa di 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita**, totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

## Misure urgenti per la funzionalità del ministero dell'istruzione e del merito (art. 14-*quater*)

L'articolo 14-*quater* con un unico comma reca misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito, stabilendo che la dotazione organica del Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli Uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise e affidando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare conseguentemente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.

## CAPO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

### Chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato (art. 15)

L'articolo 15, al comma 1, posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* recano disposizioni per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato. In particolare, il comma 1-*bis* autorizza le università statali a bandire, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, entro il 31 dicembre 2025 e nel limite di spesa di 8.103.894 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Tali procedure devono essere riservate, per almeno il 50 per cento dei posti, a chiamate di ricercatori che siano già in servizio nell'università procedente.

I commi 1-*quater* e 1-*quinquies* consentono l'utilizzo delle risorse stanziati dai commi precedenti e non utilizzate nei termini previsti, nonché di ulteriori risorse già stanziati a legislazione vigente, per la copertura di maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.

### Sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima (art. 15-*bis*)

L'articolo 15-*bis* istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente universitario con disabilità gravissima durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

### Struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari (art. 16)

L'articolo 16 modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai

sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari.

In particolare: è ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura, ed è aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.

### **Sostegno degli studenti universitari fuori sede iscritti alle università statali (art. 16-bis)**

**L'articolo 16-bis incrementa di 10,3 milioni di euro**, per l'anno 2024, **il fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa** sostenute dagli studenti **fuori sede**, che siano iscritti alle università statali, siano appartenenti a un nucleo familiare **con un ISEE non superiore a 20.000 euro** e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

### **Modifiche al Fondo per il credito ai giovani (art. 16-ter)**

**L'articolo 16-ter reca disposizioni volte a disciplinare ulteriormente il Fondo per il credito ai giovani** istituito dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007. In particolare, si prevede che gli impegni assunti dal Fondo con il rilascio di garanzie finanziarie siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Sono, altresì, previsti meccanismi di incremento della dotazione del Fondo, fermo restando il limite del settanta per cento dell'importo finanziato.

### **ENTRATA IN VIGORE (Art. 17)**

L'articolo 17 stabilisce che il decreto in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 1° giugno 2024.